



## COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

\*\*\*\*\*

### Deliberazione del Commissario ad Acta

n. 2 del 28/11/11

**Ritipizzazione di aree con vincoli decaduti secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art. 16 ottemperanza alla Sentenza del TAR n. 1235 /2010 con la quale è stato accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai sigg. D'Arpa, Giovanni e D'Arpa Maria Sofia, in esecuzione della sentenza n. 4949/2005 del TAR Puglia sezione di Lecce.**

L'anno duemilaundici il giorno 28 del mese di Novembre presso la Casa Municipale

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

Arch. Antonio Anglano, attualmente Responsabile del Settore Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Veglie, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale di Veglie, in Parco Rimembranze, in qualità di Commissario ad Acta nominato con sentenza n. 1235 /2010 del TAR Puglia Sezione di Lecce, nel procedimento promosso dai sigg. D'Arpa, Giovanni e Maria Sofia D'Arpa, per la ritipizzazione delle aree di proprietà dei ricorrenti.

#### Premesso che

il Comune di Veglie, è munito di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio vigente, approvato dalla Giunta Regionale in data 30.12.1987 con atto n. 12841,

con ricorso n.1651/2005 presentato al TAR Puglia sezione di Lecce, dai sig.ri D'Arpa, Giovanni e Maria Sofia D'Arpa, proprietari di un terreno, distinto in catasto al foglio 36 part.ile 207 (ora 1218, 1219, 1220,1231) e 791 (ora 1216 e 1217) che risultano classificati nel P.R.G. vigente in maggior parte come zona FI Servizi e soggette a piano particolareggiato ad iniziativa pubblica per la realizzazione di edifici scolastici; e nella restante parte a zona E agricola;

con Sentenza N.4949/2005 il TAR Puglia sezione di Lecce ordinava all'Ammistrazione Comunale di provvedere alla ritipizzazione delle aree di proprietà dei ricorrenti

con ricorso n. 1701/2010 presentato al TAR Puglia sezione di Lecce, dai D'Arpa, Giovanni e Maria Sofia D'Arpa, chiedevano l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4949/2005

con sentenza n. 1235 /2010 acquisita al prot. N 7979 del 09/06/2010 il TAR Puglia sezione di Lecce nominava il Commissario ad Acta nella persona del responsabile del Settore Urbanistica, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla adozione di una variante allo strumento urbanistico per la riqualificazione dell'area in questione

#### considerato che:

il legislatore ha regolamentato la materia della apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, così come dei vincoli di inedificabilità, con l'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, oggi riprodotto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001, a mente della quale *"le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a*

*vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati".*

dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, per l'infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l'amministrazione comunale ha, però, l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto.

L'istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità deve essere puntualmente riscontrata.

Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore – cioè il potere pubblico di conferire ad un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione – deve culminare nella adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, come è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

il suolo di cui sopra di proprietà dei ricorrenti risulta destinato, in virtù delle previsioni del PRG approvato con D.G.R. n. 12841 del 30.12.1987, per circa mq 6000 a Servizi F1, soggetto a Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica per la realizzazione di edifici scolastici e in parte a zona E agricola;

sono decorsi oltre dieci anni dalla approvazione del P.P.A., rimasto tra l'altro inattuato in parte.

#### **verificato che**

- non sussiste un interesse pubblico ed attuale alla riproposizione del vincolo, dando atto che le previsioni di piano per la realizzazione di ulteriore edilizia scolastica stante l'andamento demografico del comune non è ipotizzabile delle specifiche ragioni del ritardo che hanno causato la decadenza del vincolo stesso;
- sulla scorta della situazione dei luoghi la rinnovazione del vincolo sulla stessa area non è necessaria per realizzare l'opera pubblica;
- attualmente non sono ipotizzabili termini e le iniziative mediante i quali il procedimento ablativo dovrebbe essere portato a compimento anche con riferimento all'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennizzo.
- Che l'area in questione risulta adiacente con aree tipizzate B2 e con zone C nel vigente PRG,

#### **Considerato:**

- che la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 16 della L.R. 56/80;
- che in virtù della percentuale di edificazione dell'area la stessa non possiede le caratteristiche per essere tipizzata come B2 ma hanno le caratteristiche come le adiacenti aree tipizzate C con gli stessi indici volumetrici e di standard previsti dal PRG per il comparto C1-4;

#### **Viste:**

la delibera del commissario ad acta n. 1 del 16/11/11 di approvazione del progetto di ritipizzazione delle aree di proprietà dei ricorrenti in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 4949/2005;

il progetto di variante al P.R.G. vigente, a firma dell'arch. Antonio Anglano per la ritipizzazione delle aree con vincoli decaduti secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art. 16 composto dai seguenti elaborati;

Tav. 4 bis - Quadro d'unione con individuazione zone da ritipizzare;

Tav. 6 bis - Stato di fatto con individuazione zone da ritipizzare – Settore A;

Tav. 6 ter - Zoning di progetto - Settore A;

Allegato 1 Relazione Tecnica;

Allegato 2 N.T.A.;

**dato atto:**

- che il suddetto terreno non ricade nelle zone di pericolosità idraulica previste nel PAI approvato il 30.11.2005 con delibera n. 39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- che il terreno in questione ricade in ATE "E" normale nel PUTT/p.

**ritenuto:**

- di ottemperare alla sentenza del TAR Puglia, Sez. di Lecce n. N.4949/2005
- di adottare il progetto di variante al P.R.G. vigente, a firma dell'arch. Antonio Anglano per la ritipizzazione delle aree con vincoli decaduti secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art. 16 di proprietà dei ricorrenti;
- di stabilire, ai sensi dell'art 16 della L.R. 56/80, che sarà data notizia mediante pubblicazione con apposito avviso su quotidiani locali, manifesti affissi nei luoghi pubblici e affissione all'Albo Pretorio e chiunque entro i successivi venti giorni al periodo di deposito, può presentare osservazioni secondo le modalità di legge;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;

**DELIBERA (con i poteri del consiglio)**

1. Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;
2. di adottare in ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce n. n.4949/2005 il progetto di variante al P.R.G. vigente approvato con delibera n 1 del 16/11/2011 del Commissario ad Acta con i poteri della Giunta, a firma dell'arch. Antonio Anglano per la ritipizzazione delle aree con vincoli decaduti secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art. 16 composto dai seguenti elaborati;

Tav. 4 bis - Quadro d'unione con individuazione zone da ritipizzare

Tav. 6 bis - Stato di fatto con individuazione zone da ritipizzare – Settore A

Tav. 6 ter - Zoning di progetto - Settore A

Allegato 1 Relazione Tecnica

Allegato 2 N.T.A.;

3. di stabilire, ai sensi dell'art 16 della L.R. 56/80, che sarà data notizia mediante pubblicazione con apposito avviso su quotidiani locali, manifesti affissi nei luoghi pubblici e affissione all'Albo Pretorio e chiunque entro i successivi venti giorni al periodo di deposito, può presentare osservazioni secondo le modalità di legge;
4. di demandare agli uffici competenti gli atti successivi alla approvazione del presente atto
5. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

IL Commissario ad Acta

Arch. Antonio Anglano

